

TI_GERICHTE 11.2021.82 vom 13. Juli 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.82

FR: TI_GERICHTE 11.2021.82 du 13 juillet 2023

IT: TI_GERICHTE 11.2021.82 del 13 luglio 2023

Erwägungen

E. 2

I decreti cautelari emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Le sentenze in materia di divorzio, per converso, sono appellabili entro 30 giorni (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Nell'uno e nell'altro caso, se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino i contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare è giunto al patrocinatore del marito il 7 giugno 2021 (tracciamento degli invii n. 98._____). Inoltrato il 16 giugno 2021, l'appello in rassegna è pertanto ricevibile. La sentenza del 9 dicembre 2022 invece è stata notificata al patrocinatore del marito il 12 dicembre 2022 (tracciamento degli invii n. 98._____). Depositato il 27 gennaio 2023, ultimo giorno utile, anche l'appello contro tale sentenza è quindi tempestivo.

E. 3

Nel decreto cautelare del 2 giugno 2021 il Pretore, dopo avere accertato che AP 1 era rimasto ingiustificatamente assente al dibattimento cautelare del 31 maggio 2021, ha appurato che la moglie non consegue alcun reddito e ha calcolato il fabbisogno minimo di lei, a un esame di verosimiglianza, in fr. 2003.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 573.–, assicurazione ED e RC fr. 30.–, contributi AVS/AI fr. 200.–). Quanto al marito, il primo giudice ne ha stimato il reddito “da attività indipendente” in fr. 3606.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2299.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, metà della pigione fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 166.65, metà dell'assicurazione ED e RC fr. 33.15). Ciò posto, egli ha parzialmente accolto la richiesta di AO 1 intesa a ottenere un contributo di mantenimento cautelare, fissandone l'ammontare in fr. 1305.– mensili dal 31 gennaio 2020. A tale onere – ha proseguito il primo giudice – il marito appare in grado di far fronte, disponendo egli di un margine di fr. 1306.20 mensili (decreto cautelare, pag. 2 seg.). Contestualmente il Pretore ha deciso sulle prove offerte da AO 1, ammettendo la deposizione delle parti, l'edizione dal marito e dalla di lei compagna M_____ dei documenti richiesti in edizione dalla moglie, il richiamo dell'incarto fiscale del marito e l'audizione testimoniale della stessa M_____ (decreto cautelare, pag. 4).

E. 4

Statuendo poi il 9 dicembre 2022 sul mantenimento di AO 1 nel merito (cioè dopo il divorzio), il primo giudice ha rilevato che “dall'istruttoria non sono emersi redditi in capo alla moglie”, ritenendo che a costei non vadano imputate nemmeno entrate ipotetiche. A mente del Pretore, visto l'impegno assunto da AP 1 nella convenzione a tutela dell'unione coniugale di trovare, per quanto possibile, un lavoro adeguato a AO 1, “è lecito presumere che anche il marito abbia provato senza successo a reperire un impiego per la moglie”. Il Pretore ha condannato così l'attore a versare alla convenuta un contributo alimentare di fr. 1245.– mensile, corrispondente al di lui margine disponibile (reddito fr. 3460.–./fabbisogno minimo fr. 2215.–), fino al pensionamento di lei. I. Sull'appello contro il decreto cautelare del 2 giugno 2021

E. 5

Nell'appello contro il decreto cautelare (inc. 11.2021.82) AP 1 si duole, tra l'altro, che il primo giudice lo ha considerato assente ingiustificato “con gli svantaggi in materia di allegazione che ne sono derivati”, e ciò dopo avere rifiutato la sua richiesta di rinviare il contraddittorio del 31 maggio 2021. Adduce che la sua patrocinatrice non ha avuto modo così di rispondere alle allegazioni della convenuta né di produrre altri documenti o di opporsi alle prove offerte. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 2023 AO 1 propone di respingere l'appello, obiettando che il marito non era minimamente intenzionato a partecipare all'udienza del 31 maggio 2021, come lui stesso aveva indicato nella lettera del 2 marzo 2021, ed era dunque perfettamente al corrente, siccome patrocinato, delle conseguenze di una mancata comparsa. In ogni caso la richiesta di rinvio o, in via subordinata, di modifica dell'orario era, a mente dell'appellata, intempestiva, essendo stata presentata oltre un mese dopo la citazione.

E. 6

La contestazione che precede è finalizzata alla questione di sapere, in ultima analisi, se i documenti nuovi prodotti da AP 1 con l'appello siano ricevibili e vadano quindi considerati ai fini del presente giudizio. Considerando il marito come non comparso all'udienza del 31 maggio 2021 per la sola presenza in aula della sua patrocinatrice, il Pretore ha impedito a quest'ultima, in effetti, di produrre i documenti che l'interessato acclude ora all'appello. Ora, l'art. 234 cpv. 1 CPC dispone che qualora una parte ingiustificatamente non compaia a un dibattimento, l'udienza si tiene ugualmente alla sola presenza della parte comparsa. Fatto salvo l'art. 153 CPC, il giudice pone poi alla base della decisione gli atti e le allegazioni della sola parte comparsa. Di ciò egli deve avvertire le parti nella convocazione all'udienza (art. 133 lett. f CPC). La norma si applica alle cause ordinarie, ma vale anche per le procedure sommarie (art. 219 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2021.35 del 23 maggio 2022 consid. 7a). a) Questa Camera ha avuto modo, recentemente, di chiarire che nel caso in cui una parte tenuta a costituirsi personalmente al dibattimento rimanga assente ingiustificata, ma in aula si presenti il suo avvocato, essa non va reputata come non comparsa (RtiD II-2022 pag. 690 consid. 3a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.35 del 23 maggio 2022 consid. 7c con numerosi rinvii). Essa sopporterà nondimeno gli svantaggi processuali che da ciò derivano, compresi gli inconvenienti in materia di notifica o apprezzamento delle prove e a livello di spese (RtiD II-2022 pag. 690; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 20 ad art. 234). Ne segue che in concreto il Pretore non poteva considerare il marito come non comparso all'udienza del 31 maggio 2021 (nel senso dell'art. 234 cpv. 1 CPC). b) Ciò posto, alla patrocinatrice di AP 1 doveva essere concesso di presentare osservazioni all'istanza cautelare avversaria e di produrre documentazione, mentre il suo

diritto di essere sentita è stato limitato indebitamente. Una sanatoria del diritto di essere sentito può tuttavia entrare in linea di conto se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o che, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 146 III 105 consid. 3.5.2, 145 I 174 consid. 4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2022.92 del 18 luglio 2022 consid. 4c). Nella fattispecie il marito ha avuto modo di far valere le sue ragioni davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo, e di presentare ogni mezzo di prova che non ha potuto addurre dinanzi al primo giudice (art. l'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). E questa Camera dispone di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti (art. 310 CPC). Non è il caso dunque di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. c) Ne segue che, non avendo AP 1 potuto produrre in udienza la documentazione allegata all'appello, tali atti vanno assunti ora all'incanto. Si tratta di giustificativi riguardanti il reddito di lui negli anni 2019, 2020 e nei primi sei mesi del 2021 (doc. C ad H). Circa i documenti acclusi alla lettera del 17 marzo 2022 (doc. I del 9 marzo 2022 e J del 3 marzo 2022), prodotti tempestivamente, essi sono ammissibili perché successivi all'emanazione del decreto cautelare impugnato (art. 317 cpv. 1 CPC), mentre le tassazioni dal 2016 al 2020 prodotte in edizione dall'autorità fiscale vodese nell'ambito della procedura di divorzio (e richiamate nella procedura di appello) figurano già agli atti.

E. 7

Nell'appello AP 1 rimprovera al Pretore di avere statuito benché la moglie non avesse mai sostanziato la propria totale assenza di reddito, e ciò senza averle ingiunto di produrre i documenti necessari per determinare la sua situazione finanziaria e senza averle imputato nemmeno un reddito ipotetico. Da quest'ultima doglianza va subito sgombrato il campo, poiché non incombeva al Pretore indagare d'ufficio su quanto spettava all'interessato far valere (art. 277 cpv. 1 CPC). L'istituto dell'interpello invocato dall'appellante, poi, non è concepito per supplire a insufficienze probatorie, ma solo per rimediare a singole allegazioni poco chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC). Se una parte si dichiara senza reddito e la controparte contesta simile allegazione (foss'anche imputando alla controparte un reddito occulto), tocca anzitutto alla controparte indicare quale sarebbe – a mente sua – il reddito in questione e offrire le prove che è in grado di notificare. Nella fattispecie l'istante non ha stimato nemmeno per approssimazione a quanto ammonterebbero le entrate della moglie (siano esse da attività lucrativa o da capitali), mentre pretese pecuniarie formulate nell'ambito di un processo civile vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2, 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi), sotto pena di irricevibilità, anche nelle cause rette dal principio inquisitorio (DTF 137 III 621 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). Insufficientemente motivata, la doglianza non può quindi essere vagliata oltre.

E. 8

Per quel che attiene al fabbisogno minimo della convenuta, si è visto che il Pretore l'ha calcolato in fr. 2003.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 573.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 30.–, contributi AVS/AI fr. 200.–). AP 1 critica il premio della cassa malati, il premio dell'assicurazione economia domestica e contro la responsabilità civile, come pure l'ammontare dei contributi AVS/AI. Le tre poste vanno esaminate singolarmente.

a) In merito al premio della cassa malati per il 2020 il primo giudice ha accertato, sulla scorta del certificato di assicurazione 2019, un esborso mensile di fr. 573.– (doc. 1). L'appellante reputa tale spesa non verosimile perché quel premio non tiene conto del sussidio cantonale. La convenuta eccepisce di non avere avuto diritto al sussidio. Ciò non appare plausibile, dato che l'accordo del 28 ottobre 2015 in base al quale il marito le versava fr. 5000.– mensili ha preso fine il 30 gennaio 2017. Inoltre nella domanda di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia datata 8 luglio 2020 (doc. 12) la convenuta non ha più indicato la sua proprietà della casa a P_____ (ritirata dalla Banca _____ all'incanto il 14 novembre 2019), di modo che ciò non può averle ostacolato l'ottenimento del sussidio. Ne discende che, a un sommario esame, con l'aiuto di diritto cantonale il suo premio della cassa malati si riduce a fr. 211.– nel 2020, a fr. 190.– nel 2021 e nel 2022, come pure a fr. 159.– nel 2023 (doc. 1 e 15; simulatore di calcolo in: <<https://www4.ti.ch/ds/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripam/>>). b) Per quel che attiene all'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile, il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della convenuta un importo di fr. 30.–, in linea con quanto riconosciuto al marito. Questi sostiene che l'esborso non è documentato e, per di più, non è più attuale dopo la vendita dell'abitazione di P_____. L'appellata nega e assevera di avere sempre pagato lei il premio, anche dopo il passaggio di proprietà della casa alla banca. Sia come sia, essa, nemmeno a un esame di verosimiglianza, ha minimamente documentato la spesa. L'onere non può dunque esserle riconosciuto. c) Riguardo ai contributi AVS/AI/IPG che il primo giudice ha quantificato in fr. 200.– mensili, il marito li ritiene anch'essi non documentati, oltre che esagerati. A suo dire, inoltre, i beneficiari di prestazioni assistenziali ne sono esenti, circostanza che l'interessata contesta. In mancanza di dati più precisi, a un sommario esame il verosimile esborso mensile a carico della moglie appare di fr. 43.– mensili per gli anni dal 2020 al 2022 (<https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/formulari/UC/Aliquote_contributive_2021.pdf>) e di fr. 44.– mensili per il 2023 (<https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/formulari/UC/Aliquote_contributive_2023__indipendenti__persone_senza_attivita_lucrativa_e_salariati_di_datori_di_lavoro_esteri_.pdf>), pari al contributo minimo gravante le persone senza attività lucrativa a prescindere dal fatto che ricevano prestazioni dell'aiuto sociale. d) La convenuta oppone che, se accogliessero in tutto o in parte le censure del marito, le andrebbe riconosciuta allora nel fabbisogno minimo un'indennità di fr. 74.– mensili per un abbonamento “arcobaleno” di due zone ai trasporti pubblici. A torto. L'indennità per trasporti pubblici può giustificarsi nel fabbisogno minimo calcolato secondo i criteri del diritto di famiglia. Se il bilancio familiare versa in ammanco (come in concreto), un coniuge può vedersi riconoscere solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF), che ammette spese di trasferta solo per raggiungere il posto di lavoro (tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in: FU 68/2009 pag. 6293, cifra II/4 lett. d). e) In definitiva, il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto a fr. 1455.– per il 2020, a fr. 1435.– per il 2021 e il 2022, come pure a fr. 1405.– per il 2023 (arrotondati: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati al netto del sussidio fr. 211.– nel 2020, fr. 190.– nel 2021/2022 e fr. 159.– nel 2023, contributi AVS/AI/IPG fr. 43.– nel 2020/2022 e fr. 44.– nel 2023).

E. 9

L'appellante contesta altresì l'accertamento del proprio reddito, che egli calcola in fr. 2713.50 mensili. Di conseguenza, a suo dire, con un fabbisogno minimo di fr. 2633.15, la

“risicata” eccedenza di fr. 80.34 non gli permette di versare alla moglie il contributo alimentare fissato dal primo giudice. a) Il Pretore ha determinato il reddito del marito (da attività indipendente) in fr. 3606.– mensili sulla scorta de ll'utile registrato dalla ditta individuale “_____” nel 2019 (doc. QQ). L'interessato lamenta il fatto che tale dato si fonda solo sul bilancio di quell'anno invece di considerare la media dell'utile netto conseguito dalla ditta tra il 2017 e il 2020. La convenuta obietta che il risultato del 2017 non va considerato, siccome risale a oltre quattro anni prima della decisione e che vanno conteggiati, se mai, i redditi non dichiarati conseguiti dal marito, emersi dall'istruttoria di merito, i quali permettono di accertare un guadagno netto di almeno fr. 3679.25 mensili. b) Il reddito di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di più anni (di regola almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6b). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi, fa stato poi – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; più recentemente: sentenza 5A_1065/2021 del 2 maggio 2023 consid. 3.1; v. anche RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; più di recente : I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6b). c) In concreto non soccorrono gli estremi, a un esame di verosimiglianza, per calcolare il reddito del marito in base all'utile aziendale di un solo anno. D'altro lato appare corretto prescindere dal reddito conseguito nel 2017, notevolmente inferiore a quello degli anni successivi. Nelle circostanze descritte le entrate del marito vanno quantificate in una media di fr. 3243.– mensili (fr. 35 636.– nel 2018 , fr. 38 702.– nel 2019, fr. 38 510.– nel 2020, fr. 3904.– nel 2020 [IPG Covid-19]) . L'eventuale reddito non dichiarato esula da una valutazione meramente sommaria e richiede un'istruttoria di merito. d) Riguardo al premio della cassa malati, il primo giudice ha accertato un onere di fr. 166.65 mensili (doc. S; recte : doc. X, RR, SS, ZZ). L'appellante si duole che tale voce di spesa sia la semplice deduzione forfettaria riconosciuta dall'autorità fiscale e non il premio mensile di fr. 450.– mensili da lui effettivamente versato. La moglie non contesta il premio della cassa malati pagato dall'appellante, ma sostiene che dal costo dell'alloggio di fr. 1250.– ammesso nel fabbisogno minimo di lui vanno tolti fr. 351.– dovuti dalla società per l'uso dell'ufficio posto nell'abitazione, come pure per l'assicurazione contro la responsabilità civile professionale. Ora, a un esame di verosimiglianza si giustifica di riconoscere nel fabbisogno minimo dell'istante l'effettivo premio della cassa malati (fr. 450.– mensili) e di stralciare il premio per l'assicurazione contro la responsabilità civile professionale (fr. 17.50 mensili), che riguarda l'attività della ditta (doc. G4). La richiesta di computare alla società una quota del costo dell'alloggio, avanzata dalla convenuta per la prima volta in appello, è di contro inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). e) In merito al costo del carburante, che l'appellante rivendica in fr. 50.– mensili, il Pretore non lo ha riconosciuto perché non verosimile e perché già compreso nelle spese professionali. Il marito adduce nell'appello che, comunque sia, la spesa non è stata contestata dalla moglie. A ragione, sicché poco importa che quel costo non sia stato reso verosimile. L'importo di fr. 50.– mensili va incluso così nel fabbisogno minimo di lui. f) Se ne conclude che il fabbisogno minimo del marito va definito per finire in fr. 2616.– (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, pigione fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 450.–, assicurazione dell'economia

domestica fr. 16.–, carburante fr. 50.–).

E. 10

Alla luce di quanto precede, dato il solo reddito del marito di fr. 3243.– mensili e un fabbisogno minimo dei coniugi di fr. 4071.– nel 2020, di fr. 4051.– nel biennio 2021/2022, come pure di fr. 4021.– nel 2023, il bilancio familiare presenta un ammanco. E in una situazione di ammanco AP 1 ha diritto di vedersi garantire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5). Il contributo alimentare che egli deve versare alla moglie in via cautelare a decorrere dal 31 gennaio 2020 ammonta di conseguenza a fr. 625.– mensili arrotondati (fr. 3243.– meno il fabbisogno minimo di fr. 2616.– mensili). Ne discende che l'appello va accolto entro tali limiti. II. Sull'appello contro la sentenza del 9 dicembre 2022

E. 11

Nell'appello contro la sentenza di merito (inc. 11.2023.6) AP 1 rimprovera una volta ancora al primo giudice di avere statuito benché la moglie non avesse mai sostanziato la propria totale assenza di reddito, e ciò senza averle ingiunto di produrre i documenti necessari per determinare la sua situazione finanziaria, come le tassazioni o gli estratti bancari. A suo parere, il fatto che egli non sia comparso all'udienza del 31 maggio 2021 e non abbia presentato una replica spontanea non giustificava un mancato interpello del Pretore. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2023 AO 1 eccepisce da parte sua che la raccolta del materiale processuale è compito delle parti e che il marito non ha mai chiesto l'edizione di alcun documento, né ha mai sollecitato il giudice a far uso dell'interpello, né ha presentato un allegato di replica e non può quindi lamentare in appello le conseguenze del suo stesso comportamento. Come si è spiegato dianzi (consid. 7), non incombeva al Pretore indagare d'ufficio su quanto spettava all'interessato far valere. L'istituto dell'interpello invocato dall'appellante non è concepito – si ripete – per supplire a insufficienze probatorie, ma solo per rimediare a singole allegazioni poco chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC). Se una parte si dichiara senza reddito e la controparte contesta simile allegazione (foss'anche imputando alla controparte un reddito occulto), tocca anzitutto alla controparte indicare quale sarebbe – a mente sua – il reddito in questione e offrire le prove che è in grado di notificare. Nell'appello l'attore stima in fr. 3290.– mensili il reddito imputabile alla convenuta. Quanto alle prove, nulla gli impediva di chiedere con l'appello l'assunzione dei mezzi istruttori ch'egli non aveva avuto modo di notificare all'udienza del 31 maggio 2021 (sopra, consid. 6). Sapere poi se il reddito ipotetico di fr. 3290.– mensili sia giustificato sarà una questione da esaminare in appresso.

E. 12

Litigioso rimane nella fattispecie il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). L'appellante contesta di dover versare alla convenuta un contributo di mantenimento, adducendo che essa può sopperire a sé medesima con il reddito ascrittale di fr. 3290.– mensili. AO 1 obietta nelle sue osservazioni all'appello che il marito le ha imputato un reddito potenziale solo tardivamente, dopo la chiusura dell'istruttoria. Se non che – come si è visto (consid. 6) – all'udienza del 31 maggio 2021 l'attore non ha potuto esprimersi né offrire prove, di modo che quanto egli allega e produce ora con l'appello è ricevibile (sopra, consid. 6c). In simili condizioni rimane il problema di sapere quale sia la capacità lucrativa della convenuta. a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che

alla conclusione della procedura a tutela dell'unione coniugale (dicembre del 2015) AO 1 aveva 50 anni, che essa è titolare di un diploma di apprendista di commercio, che a G_____ essa ha lavorato come segretaria per una scuola media, che nel 2015 si è trasferita nel Ticino e non ha più ripreso un'attività lucrativa, che essa non risulta avere problemi di salute né accusa impedimenti al lavoro dovuti all'accudimento della figlia, divenuta maggiorenne il 3 giugno 2012. Quanto alla possibilità per lei di rientrare nel mondo del lavoro, il primo giudice ha sostanzialmente considerato che, a prescindere dalle ricerche di lavoro da lei documentate, nemmeno il marito è riuscito a reperirle un impiego, sebbene si fosse impegnato nella procedura a tutela dell'unione coniugale ad aiutarla per trovarle un'occupazione e lei si fosse dichiarata disponibile ad accettare un posto di lavoro "senza preclusioni di luogo". In circostanze del genere il Pretore non ha ravvisato i presupposti per ascrivere a AO 1 un reddito ipotetico. b) L'appellante sostiene che spettava in primo luogo alla moglie attivarsi per riacquisire la propria indipendenza economica e che quanto egli aveva assicurato a tutela dell'unione coniugale era una semplice dichiarazione d'intenti ormai superata, tant'è che nemmeno la convenuta ne ha mai accennato nel corso della lite. Egli fa valere che la convenuta avrebbe dovuto cercare un'attività lucrativa sin dal momento della separazione, nel gennaio del 2014, obbligo di cui essa era perfettamente conscia. Invece essa non si è mai iscritta a un ufficio regionale di collocamento, nemmeno dopo 12 anni di inattività. Di conseguenza, o costei non ha mai inteso lavorare o dispone di entrate sufficienti. Riguardo alle ricerche d'impiego, stando all'attore solo cinque delle quindici offerte, risalenti al 2015, al 2019 e una al 2021, ponevano una reale candidatura. Il curriculum vitae che la moglie asserisce di avere consegnato a mano nel 2020 e nel 2021 a svariate imprese – egli continua – è una mera allegazione di parte. Eppure, secondo l'appellante, la convenuta ha maturato in Romandia esperienze nel settore della moda (come venditrice) e in vari ambiti commerciali (come segretaria amministrativa). A dire dell'appellante, un reddito ipotetico di fr. 3290.– mensili per un'attività al 100% (40 ore settimanali a fr. 19.– orari, conformemente all'art. 11 della legge cantonale sul salario minimo) è dunque pienamente giustificato. c) Nelle sue osservazioni all'appello la moglie contesta che si possa imputarle un reddito per un impiego al 100%. Trattandosi di un matrimonio di lunga durata, dal quale è nata una figlia (e che ha concretamente influenzato la sua vita), essa fa valere che poteva contare sulla continuazione del matrimonio e sulla ripartizione dei ruoli assunta dai coniugi durante la comunione domestica. La convenuta ricorda inoltre che al momento della separazione essa aveva 50 anni e che a quel momento le era ormai impossibile ritrovare un'attività lucrativa, tant'è che nemmeno il marito è riuscito a reperirle un impiego, nonostante l'impegno assunto nella convenzione a tutela dell'unione coniugale. Per di più, essa aveva già cessato di lavorare prima di lasciare la Svizzera romanda. L'interessata sottolinea di essersi bensì attivata immediatamente per trovare lavoro nel Cantone Ticino, ma che tutti i suoi tentativi sono risultati vani. Il reddito ipotetico di fr. 3290.– mensili imputatole dal marito è quindi irrealistico, oltre che esorbitante.

E. 13

I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa ragionevolmente essere tenuto a provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge deve

corrispondergli un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza economica e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze legate alla ripartizione dei compiti assunta in costanza di matrimonio (art. 163 CC). a) In applicazione dell'art. 125 CC il giudice esamina se e in quale misura, ponderate le circostanze concrete, si possa esigere che un coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della cura della famiglia possa investire altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprendere o estendere un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8b). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli svolti durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano pertanto – in linea di principio – all'esercizio di un'attività lucrativa da parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4d). b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 11b). Anche trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, la giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia esclusa, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, compresa l'età, lo stato di salute del coniuge, le attività svolte in precedenza, la flessibilità personale e la situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258 consid. 3.4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2021.13 del 19 gennaio 2023 consid. 17a).

E. 14

Nel caso in esame il Pretore si è limitato a evocare la situazione in cui versa il mercato del lavoro, concludendo – sulla sola scorta di ciò – che non si può rimproverare alla moglie di non essere stata in grado di ritrovare un impiego quando nemmeno il marito è riuscito a procurargliene uno (sentenza impugnata, consid. 11.2). L'opinione è a dir poco sbrigativa, ove si consideri che l'insuccesso del marito – sempre che egli si sia attivato – non è il solo criterio determinante per apprezzare la capacità lucrativa della convenuta. A tal fine il primo giudice avrebbe dovuto ponderare che al momento della separazione (gennaio del 2014)

AO 1 (nata il 3 giugno 1965) aveva 48 anni, che essa ha una formazione di impiegata di commercio e conosce quattro lingue (francese, italiano, inglese e olandese), che nella Svizzera romanda essa aveva lavorato per quattro anni al 100% come segretaria di una scuola media, riducendo il grado d'occupazione al 50% per i due anni successivi, e che poi, trascorso un anno senza attività e senza stipendio (pur conservando il posto di lavoro), nel gennaio del 2007 essa si è trasferita nel Ticino, dove non ha più esercitato alcuna attività lucrativa. Davanti al Pretore l'interessata ha confermato altresì di non essersi mai annunciata all'ufficio regionale di collocamento, dichiarando di avere cercato lavoro senza successo nel Ticino e nella Svizzera romanda, di non percepire indennità di disoccupazione e di non avere ricevuto prestazioni assistenziali, pur avendole chieste ultimamente. Chiamata a spiegare come abbia potuto sovvenire economicamente a sé medesima, essa ha affermato di avere sopperito al proprio fabbisogno grazie a prestiti e all'aiuto di amici, oltre che con la vendita di suoi effetti personali di valore come gioielli, borse, orologi e vestiti (verbale del 22 settembre 2022, pag. 5). Non consta – né è preteso per altro – che essa accusi problemi di salute.

E. 15

Riassumendo, al momento della separazione (gennaio del 2014) la convenuta aveva – come detto – 48 anni e non esercitava più alcuna attività lucrativa da almeno sette anni. Essa sapeva tuttavia fin dalla sottoscrizione del noto accordo a tutela dell'unione coniugale (28 ottobre 2015) che avrebbe dovuto cercare lavoro, tant'è che in quella convenzione essa si definiva “alla ricerca di un impiego” e il marito si diceva pronto “per quanto possibile” ad aiutarla nella ricerca (doc. E; sopra, lett. B). E dopo la firma di quell'intesa AP 1 le ha versato, per 15 mesi (dal 1° novembre 2015 fino al 30 gennaio 2017), un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili. Il settore in cui la convenuta avrebbe potuto trovare un'occupazione era, ragionevolmente, quello in cui essa poteva vantare esperienza professionale come segretaria, ovvero un'attività di impiegata di commercio chiamata a svolgere mansioni amministrative in un'azienda privata o pubblica. Senza problemi di salute e oneri di custodia (la figlia A ___ aveva ormai 19 anni), l'interessata poteva pregiarsi di un'apprezzabile esperienza professionale e di conoscere quattro lingue. Che potesse trovare lavoro nel Ticino ove si fosse almeno annunciata all'ufficio regionale di collocamento (invece di limitarsi a candidature spontanee) non è escluso. Certo, essa avrebbe verosimilmente dovuto accomodarsi di un salario come impiegata di commercio non qualificata, corrispondente oggi al salario minimo orario di fr. 19.50 orari lordi applicabile nei settori economici pertinenti al suo profilo (il salario minimo di fr. 20.36 orari previsto da alcuni contratti normali di lavoro si applica solo a determinati settori), onde uno stipendio di fr. 3080.– mensili netti (42 ore settimanali per 4.33 settimane mensili, operate le deduzioni per i contributi sociali obbligatori e per i presumibili oneri di LAINF e LPP, come indicato dall'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro: <https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/salario_minimo/FAQ_salario_minimo.pdf>). D'altro lato nella fattispecie le probabilità di assunzione non andavano nemmeno sopravvalutate. Non si deve trascurare in effetti che quando ha poi firmato il ricordato accordo a tutela dell'unione coniugale la convenuta non svolgeva più alcuna attività lucrativa da ormai nove anni. La sua età (aveva raggiunto nel frattempo i 50 anni) poteva inoltre riuscirle pregiudizievole, soprattutto in un Cantone come il Ticino per la concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di mano d'opera frontaliera più giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi. Si sarebbe potuto pensare – forse – a un aggiornamento della formazione professionale, ma ciò sarebbe apparso poco realistico già per la durata che simile riqualificazione avrebbe richiesto. Sta di fatto che, non

trovando lavoro come impiegata di commercio, AO 1 avrebbe potuto orientarsi altrimenti, ripiegando su occupazioni più generiche, come quella di governante o di donna delle pulizie. E che la convenuta fosse inabile a esercitare simili attività o che particolari ostacoli le impedissero di svolgerle non risulta né è preteso. Si può quindi ragionevolmente presumere che, si fosse debitamente attivata per reperire un'attività a tempo pieno nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico, anche se sprovvista di particolare esperienza l'interessata avrebbe potuto presumibilmente contare su un relativo salario minimo, oggi di fr. 19.50 orari lordi, in conformità al contratto normale di lavoro per il personale domestico (art. 22; FU 240/2022 del 16 dicembre 2022 pag. 2 e allegato), che le avrebbe garantito comunque uno stipendio attorno a fr. 3080.■ mensili netti (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 6e).

E. 16

D a quanto precede, in applicazione del metodo “a due fasi” prescritto dal Tribunale federale (DTF 147 III 265, 293, 301; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 4a), si evince il seguente quadro del bilancio familiare: Reddito del marito (non contestato) fr. 3460. — Reddito della moglie fr. 3080. — fr. 6540. — mensili Fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 2215. — Fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 2800. — fr. 5015. — mensili Eccedenza fr. 1525. — mensili Metà dell'eccedenza fr. 762.50 mensili Il marito può conservare per sé: fr. 2215.– + fr. 762.50.– = fr. 2977. 50 mensili e deve versare alla moglie: fr. 2800.– + fr. 762.50 ./ fr. 3080.– = fr. 482.50 mensili, arrotondati a fr. 485. – mensili. Se ne conclude che il contributo di mantenimento in favore della convenuta a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza (DTF 142 III 195 consid. 5.3), ovvero dal giorno della sua notificazione all'interessata (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4), ammonta a fr. 485.– mensili fino al pensionamento di lei. III. Sulle spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio

E. 17

Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In sede cautelare l'appellante consegue una riduzione del contributo alimentare (unico punto litigioso) da fr. 1305.– mensili fissati dal Pretore a fr. 625.– mensili. Esce quindi vittorioso sostanzialmente per metà. Nel merito egli vede ridurre a fr. 485.– mensili il contributo alimentare di fr. 1245.– mensili stabilito dal Pretore fino al pensionamento della moglie. Ottiene così causa vinta per circa tre quinti, sicché gli oneri processuali vanno suddivisi di conseguenza. L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (rinviata al merito con il decreto cautelare e suddivisa a metà con la sentenza di divorzio), il quale riguardava, oltre al contributo alimentare per la moglie (principio, ammontare e durata), la liquidazione del regime matrimoniale e il riparto degli averi previdenziali maturati dai coniugi in costanza di matrimonio. Tale dispositivo può di conseguenza rimanere invariato.

E. 18

Le richieste di gratuito patrocinio formulate dalle parti in appello meritano accoglimento. Per quanto attiene a AP 1, i debiti a carico dell'interessato risultanti dall'estratto del registro delle esecuzioni (doc. C di appello) vanificano infatti il suo margine disponibile mensile di circa fr. 760.–. Per definire l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di

una nota professionale, che incombeva al legale produrre, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3). Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi nella stesura di due memoriali di 16 e di 13 pagine nell'ambito di una causa già nota, più di due giorni di lavoro, ovvero circa 16 ore retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza con il cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%), l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 3500.–. Riguardo a AO 1, la cui resistenza in appello era parzialmente legittima, il margine disponibile di fr. 762.50 mensili (mezza eccedenza del bilancio familiare) si deve al computo di un reddito teorico, il quale non entra però in linea di conto ai fini del conferimento del gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A_42/2022 del 19 maggio 2022 consid. 6.2). L'indennità di patrocinio può essere commisurata in funzione degli stessi criteri sulla base dei quali è stata determinata l'indennità spettante al legale di AP 1 (15 pagine di osservazioni all'appello contro il decreto cautelare, 10 pagine di osservazioni all'appello contro la sentenza di merito in una causa già nota, più un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente, cui si aggiungono le spese e l'IVA), onde un paio di giorni lavoro e un'indennità di fr. 3500.– arrotondati.

E. 19

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. Le procedure inc. 11.2021.82 e 11.2023.6 sono congiunte. 2. L'appello 16 giugno 2021 di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato: L'istanza cautelare è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare alla moglie dal 31 gennaio 2020, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, un contributo alimentare di fr. 625.– mensili. 3. Le spese di tale appello, di fr. 1000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 4. L'appello 27 gennaio 2023 di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è condannato a versare alla moglie, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 485.– mensili fino al pensionamento di lei. 5. Le spese di tale appello, di fr. 3000.–, sono poste per due quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte. 6. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 3500.– complessivi. 7. AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 3500.– complessivi. 8. Notificazione a: – , ; – o; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto consid. 18 e dispositivi n. 6 e 7). Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 30

000.■ ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:1. Le procedure inc. 11.2021.82 e 11.2023.6 sono congiunte.

L'istanza cautelare è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare alla moglie dal 31 gennaio 2020, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, un contributo alimentare di fr. 625.■ mensili.

AP 1 è condannato a versare alla moglie, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 485.■ mensili fino al pensionamento di lei.

■, ;

■o;

■ Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto consid. 18 e dispositivi n. 6 e 7).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.